

DETERMINAZIONE N.18 DEL 24/04/2020

Oggetto: Procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett a), del D. Lgs. 50/2016. - D.Lgs. 81/2008 - affidamento incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno (rspp), redazione dvr, svolgimento corsi di formazione in materia di sicurezza, antincendio e primo soccorso ed effettuazione eventuali prestazioni sanitarie inerenti la sorveglianza sanitaria Covid-19 anno 2020/2021 - CIG ZBE2B78750

IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs. n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D. Lgs. n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti:

- il vigente Regolamento di Organizzazione dell'A.C. Padova;
- il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.C. Padova;

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo assunta nella seduta del 31/10/2019, avente ente ad oggetto l'approvazione del budget per l'esercizio 2020;

Vista la determinazione n.2 del 02/01/2020, con la quale il Direttore pro-tempore ha definito il budget di gestione per l'esercizio finanziario 2020;

Richiamato il D.Lgs. 81/2008, e s.m. che, in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, obbliga il datore di lavoro a tutelare i dipendenti anche a mezzo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.);

Considerata l'emergenza sanitaria in atto da Covid-19 e la conseguente necessità di adottare le misure necessarie al contenimento del contagio;

Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14/03/2020 dal Governo e le Parti sociali;

Atteso che per l'attuazione delle misure a tutela dei posti di lavoro si rende necessario provvedere all'aggiornamento del Documento di valutazione rischi (DVR) e nomina del Responsabile della sicurezza prevenzione protezione;

Dato atto che non sono presenti all'interno dell'Ente, per la specificità della materia, figure professionali idonee all'assolvimento del suddetto incarico e che l'art. 31 del D.Lgs. 81/2008, consente in tale ipotesi di poter far ricorso a persone o servizi esterni;

Ritenuto quindi necessario affidare esternamente i compiti prescritti dal citato D.Lgs. 81/2008;

Visto l'art.7 lett. b) del Regolamento recante le linee guida per il conferimento degli incarichi professionali conferimento di incarichi dell'AC Padova che prevede la possibilità di conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento delle procedure comparative previste dagli articoli precedenti, in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;

Visto l'articolo 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 "Contratti sotto soglia" che prevede che le stazioni appaltanti per i servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possono procedere mediante affidamento diretto;

Visto l'art.32, comma 2, del D.Lgs.50/2016, il quale dispone che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Visto l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente agli obblighi di procedere all'acquisto di servizi e forniture avvalendosi delle convenzioni CONSIP;

Visto l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente agli obblighi di procedere all'acquisto di servizi e forniture tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA);

Dato atto

- che, trattandosi di fornitura per importo inferiore ad euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018, non ricorre l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico,
- che ricorre l'opportunità di procedere ad affidamento in economia diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016, considerato altresì che l'espletamento di una gara si porrebbe in contrasto con i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, stante la possibilità che i costi della procedura superino le economie conseguite;
- che l'oggetto del contratto riguarda l'affidamento dell'incarico di Responsabile della Sicurezza prevenzione e protezione fornitura, la redazione dvr, lo svolgimento di corsi di formazione in materia di sicurezza, antincendio e primo soccorso ed effettuazione eventuali prestazioni sanitarie inerenti la sorveglianza sanitaria Covid-19 anno 2020/2021, sia per l'ente che per quanto attiene il solo protocollo covid-19 anche le delegazioni dell'Ente;
- che l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di provvedere ad assolvere ad un obbligo di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le modalità previste dal protocollo covid-19 – luoghi di lavoro;
- che la forma contrattuale si identifica con l'invio di lettere commerciali;
- che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
- che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'A.N.A.C. è ZBE2B78750;

Ritenuto quindi necessario, al fine di garantire la fornitura in argomento, procedere all'avvio della procedura per la stipula di un contratto per la relativa acquisizione

Tenuto conto che trattasi di un'unica fornitura e che, pertanto, non risulta possibile procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti funzionali;

Considerato che per l'acquisto in argomento ricorrono i presupposti previsti dall'art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 (codice appalti pubblici), in base al quale è possibile ricorrere a una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, affidando il contratto a un unico operatore determinato;

Tenuto conto che il RUP è la scrivente;

Dato atto che sono state interpellati i seguenti professionisti:

- Studio Dott. Ing. Natarella Gaetano con studio in Via Dell'Orna 23/8, Padova (PD) C.F. NTRGTN54L22E435H - P.I. 05235990289 che ha fatto pervenire un preventivo per l'effettuazione del servizio RSPP + DVR + PSAE + Incontri col personale + sopralluoghi dei luoghi + prove di evacuazione + predisposizione di tutti i documenti COVID-19 per un importo di Euro 5.000,00 oltre cassa previdenza per Euro 200,00 ed iva per Euro 1.144,00 e così per complessivi Euro 6.344,00, per l'incarico di durata 1 anno

- Studio Dott. Ing. Francesco Bottaro, con studio in Ponso (PD), Via Vittorio 35/b che ha fatto pervenire un preventivo per l'effettuazione del servizio RSPP + DVR + PSAE + Incontri col personale + sopralluoghi dei luoghi + prove di evacuazione + predisposizione di tutti i documenti COVID-19 per un importo di Euro 4.385,00 oltre cassa previdenza per Euro 175,40 ed iva per Euro 1.003,29 e così per complessivi Euro 5.563,69, con indicazione di nominare un suo collaboratore Geom. Alessandro Picelli, con studio in Rovigo (RO), Via Luigi Einaudi n. 117, per l'incarico di durata 1 anno;

Preso atto che lo studio del Dott. Ing. Francesco Bottaro ha formulato, per il servizio in argomento, l'offerta più conveniente sotto il profilo economico, che prevede un costo di Euro 4.385,00 oltre cassa previdenza per Euro 175,40 ed iva per Euro 1.003,29 annui per le prestazioni previste dalla Legge;

Dato atto che l'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 40.000,00 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà richiesta all'operatore economico relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50 del 2016,

Visto l'art. 3 della L.136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di dover attribuire alla presente determinazione a contrarre anche efficacia di ordine ai sensi del menzionato art. 32, comma 14, del D.lgs 50 del 2016, una volta che sarà comunicata all'affidatario;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- di procedere ad affidare di affidare l'incarico della durata di un anno per la redazione del DVR + PSAE, lo svolgimento di incontri col personale, sopralluoghi dei luoghi, prove di evacuazione e predisposizione di tutti i documenti COVID-19 per un anno allo Studio del Dott. Ing. Francesco Bottaro, Via Vittorio n. 35/b, Ponso (PD) per un importo di Euro 4.385,00 oltre cassa previdenza per Euro 175,40 ed iva per Euro 1.003,29 e così per complessivi Euro 5.563,69, con indicazione di nominare un suo collaboratore RSPP nella persona del Geom. Alessandro Picelli; che lo Studio professionista svolgerà secondo quanto indicato nel disciplinare d'incarico;
- di assumere l'impegno di spesa per complessivi Euro 4.385,00 al netto degli oneri fiscali, imputandolo ai Costi della Produzione, 7) Spese per prestazioni di servizi del budget economico 2020;
- di liquidare alla ditta Studio del Dott. Ing. Francesco Bottaro, Via Vittorio n. 35/b, Ponso (PD) la somma di Euro 4.385,00 oltre cassa previdenza per Euro 175,40 ed iva per Euro 1.003,29 e così per complessivi Euro 5.563,69, con pagamento di detto corrispettivo secondo le modalità indicate nell'ordinativo e la relativa fattura sarà pagata a 30 gg. DF, dietro presentazione di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell'Amministrazione;
- di dare atto che le parti contraenti si assumono tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi ai contratti medesimi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13/08/2011 n. 136, ed è causa di risoluzione del contratto l'inottemperanza alle norme suddette, in particolare l'esecuzione delle transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 8 della citata legge n. 136/2010;

STABILISCE

- che la presente deliberazione, una volta comunicata all'affidatario e riscontrata per accettazione da parte dello stesso, ovvero con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte dell'affidatario, assumerà altresì efficacia di ordine, ai sensi dell'art.32 ultimo comma del D. Lgs 50/2016, senza necessità di stipula di specifico atto contrattuale;
- che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto sarà risolto ed il corrispettivo pattuito sarà pagato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti della utilità ricevuta.

IL DIRETTORE
(Dott. Lino Implatini)